



# Comune di Ardea

Città Metropolitana di Roma Capitale

Via G. Garibaldi n. 5

tel. 06 913800

[www.comune.ardea.rm.it](http://www.comune.ardea.rm.it)

ORDINANZA SINDACALE n. 57 del 29/10/2018

**MISURE A TUTELA DELLA VIVIBILITA', DEL DECORO E DELLA SICUREZZA E DI CONTRASTO DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DI RIFIUTI E OBBLIGO DELLA PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI.**

## IL SINDACO

### PREMESSO

**che** sul territorio comunale si manifestano comportamenti che non consentono la possibilità di fruire liberamente del patrimonio civico e che ledono il diritto dei cittadini di vivere in un contesto sociale ove vi sia il rispetto del decoro igienico sanitario ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto l'ambiente urbano;

**che** i comportamenti, lesivi del decoro urbano, si configurano ***sia nelle aree pubbliche che sulle aree private*** e nello specifico mediante depositi di rifiuti di qualsiasi natura, imbrattamento di muri ed arredi urbani, affissioni pubblicitarie abusive e disturbi alla quiete pubblica e alla tranquillità delle persone con emissioni sonore nonché, mediante incuria nella manutenzione dei fabbricati e nello stato di abbandono dei terreni;

**che** sulla maggior parte del territorio comunale, è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto "porta a porta" e che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state ampiamente pubblicizzate sia sul sito del Comune di Ardea che sul sito [www.differenzioardea.it](http://www.differenzioardea.it);

**che** è stato accertato che permangono casi di abbandono dei rifiuti che spesso comportano la creazione di "discariche abusive" sul territorio comunale, nonché pericolo per la pubblica incolumità, qualora tale illecita pratica, avviene all'interno e/o in prossimità dei corsi d'acqua, comportandone, nelle ipotesi più gravi, la ostruzione e comunque difficoltà in caso di forti piogge al normale deflusso delle acque piovane;

**che** frequentemente i contenitori stradali per la raccolta del vetro, vengono utilizzati impropriamente con immissione al loro interno di materiali diversi dal vetro o con deposito nelle loro immediate vicinanze di beni durevoli ed ingombranti;

**che** si verificano casi di non corretto conferimento dei rifiuti (umido, indifferenziato, plastica, carta e cartone) senza rispettare il calendario di conferimento;

**che** a tutela del territorio e a salvaguardia dell'incolumità e dell'igiene pubblica, si rende necessario che tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali, vicinali e di aree o spazi pubblici e comunque per tutti i proprietari di terreni incolti in genere, nonché dei terreni liberi non edificati, ubicati all'interno di tutte le lottizzazioni, ai conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree

pertinenziali, debbano provvedere alle seguenti opere a tutela del decoro e a salvaguardia e rispetto igienico sanitario del territorio:

a) ~~provvedere alla recinzione dei terreni nel rispetto delle normative vigenti e secondo il regolamento edilizio comunale;~~

b) al taglio sistematico della vegetazione incolta, degli arbusti, delle sterpaglie cresciuti impropriamente al fine di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi e, inoltre, al taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade soggette a pubblico transito e non creare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;

c) a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;

d) a non lasciare in deposito, sui terreni *de quibus* materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura comunque estraneo alla natura del terreno stesso, tali da essere fonte di potenziale inquinamento ambientale;

e) a non depositare sui terreni *de quibus*, materiale di qualsiasi natura, ammassato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo, quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;

#### **CONSIDERATO :**

- **che** l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del Decreto Legge nr. 14 del 20/02/2017 convertito nella Legge nr. 48 del 18/04/2017, consente al Sindaco di adottare, a tutela della sicurezza urbana, apposite Ordinanze, anche in deroga alle norme vigenti *"quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
- **che** è in fase di redazione il nuovo Regolamento di Polizia Urbana;

#### **RITENUTO**

adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della normativa sopravvenuta (Decreto Legge nr. 14 del 20/02/2017, convertito in Legge nr. 48 del 18/04/2017), nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza e regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative i comportamenti illegittimi sopra descritti;

#### **VISTI:**

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del Decreto Legge nr. 14 del 20/02/2017, convertito nella Legge nr. 48 del 18/04/2017, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
  - l'art. 7 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
  - il Regolamento comunale per il Servizio di raccolta differenziata *"porta a porta"*;
  - la legge regionale Lazio 9 luglio 1998, n. 27 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 13.04.2012;
  - l'art. 198 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 nr. 152, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
  - gli artt. 29-30-31 del D.Lgs. 30/04/1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni);
  - l'art. 35, comma 7 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera C.C. nr. 2 dell'11/09/2001;
-

- la Legge nr. 689 del 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale" e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- il Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali - Delibera di Consiglio comunale n. 108 del 30/9/2008;

## ORDINA

### **1) a tutti i cittadini residenti e non, il divieto di:**

- a) abbandonare sul suolo pubblico, su panchine o altri arredi urbani, rifiuti di qualsiasi tipo e/o dimensione;
- b) imbrattare, insudiciare, collocare scritti, disegni, manifesti e striscioni su muri, monumenti, recinzioni, pali della pubblica illuminazione, arredi urbani e segnaletica stradale e collocare sul territorio comunale pubblicità abusiva di qualsiasi tipo e natura ed effettuare in assenza di autorizzazione la distribuzione di volantini e/o altro materiale pubblicitario in forma diretta mediante distribuzione a mano ai passanti e/o mediante collocazione sulle auto in sosta e nelle cassette postali delle private abitazioni;
- c) effettuare bivacchi sul suolo pubblico assumendo comportamenti palesemente indecenti o fastidiosi per i passanti, provocando sporcizia o recando intralcio alla circolazione anche pedonale, nonché tenere comportamenti che disturbino la pubblica quiete e la tranquillità delle persone con rumori, schiamazzi o diffusioni sonore in qualsiasi modo effettuati;
- d) atti e comportamenti, in tutto il territorio comunale con azioni di violenza, vandalismo e di molestia concretizzati o dovuti all'abuso di alcool e/o di stupefacenti, nonché atti vessatori, intimidatori e persecutori nei confronti di terzi, in particolare se posti in essere in aggregazioni di giovani, abitualmente riuniti in un medesimo luogo e che manifestano aggressività di gruppo e di intralcio all'ordinata, civile e serena convivenza urbana;
- e) utilizzare le fontanelle comunali per effettuare operazioni di igiene o pulizia personale, nonché il prelievo dell'acqua dalle stesse in quantitativo superiore a cinque litri pro capite;
- f) imbrattare con qualsiasi strumento ed in qualunque modo immobili e arredo urbano;
- g) praticare ogni forma di accattonaggio, sollecitare o richiedere denaro o altra utilità economica, con particolare riguardo ai parcheggi pubblici;
- h) conferire qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei luoghi, tempi e modalità di raccolta indicate negli avvisi pubblici o reperibili sul sito del Comune di Ardea e [www.differenzioardea.it](http://www.differenzioardea.it);
- i) abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra o nelle immediate vicinanze dei contenitori per la raccolta del vetro;
- l) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sul territorio comunale con aggravante qualora l'abbandono sia effettuato in prossimità dei corsi d'acqua, comportando nelle ipotesi peggiori la loro ostruzione e, comunque, difficoltà in caso di forti piogge del deflusso normale delle acque piovane;

### **2) ai detentori di cani di qualsiasi razza il divieto di:**

condurre i cani senza utilizzare il guinzaglio e la museruola con l'obbligo di portare con sé idonei mezzi per la raccolta delle loro deiezioni, provvedendo a rimuoverle dal suolo pubblico;

### **3) ai gestori di locali di qualsiasi natura o in qualsiasi modo definiti, compresi i circoli privati l'obbligo di:**

provvedere alla completa pulizia degli spazi esterni prospicienti il locale, asportando ogni tipo di residuo o sporcizia abbandonato dagli avventori, collocando idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti,

nonché provvedere al mantenimento della loro efficienza e al loro regolare svuotamento, evitando di spargere o accumulare le immondizie, ammassare cassette, masserie e rifiuti provenienti dalle loro attività. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del gestore del locale e deve essere effettuata immediatamente;

#### **4) ai proprietari di edifici e/o terreni l'obbligo di:**

a) tenere in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro degli stessi provvedendo anche alla pulizia dell'area immediatamente prospiciente la privata proprietà, regola di condotta valevole anche per consorzi e condomini;

b) eliminare ogni situazione di degrado e pericolo anche chiudendo e mettendo in sicurezza gli accessi agli immobili, in modo da non consentire abusive intrusioni;

c) recingere i terreni, nel rispetto delle normative vigenti e secondo il regolamento edilizio comunale, ubicati nelle aree urbane impedendone qualsiasi utilizzo improprio e comunque mantenerli con la vegetazione a raso in modo da non ostacolare visibilità e controllo, provvedendo sistematicamente al taglio della vegetazione incolta, nonché degli arbusti e sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti, in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi ed aree pubbliche e/o che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade soggette a pubblico transito e non creare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;

d) non lasciare in deposito, sui terreni *de quibus* materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura comunque estraneo alla natura del terreno stesso, tali da essere fonte di potenziale inquinamento ambientale;

e) conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli e delle scoline, di pertinenza della proprietà e/o antistante la stessa, che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;

f) non depositare sui terreni *de quibus*, materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo, quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;

### **SANZIONI**

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali previsti nell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per le violazioni alla presente ordinanza sono previste le seguenti sanzioni

a) l'inosservanza del punto 1 lettera e, nonché, del punto 2 del dispositivo della presente Ordinanza sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 (cento/00);

b) l'inosservanza dei punti 1 lettere a/b/c/d/g/h/i e del punto 4 lettere a/e del dispositivo della presente Ordinanza sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00);

c) l'inosservanza del punto 3 del dispositivo della presente Ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00 (trecento/00);

d) l'inosservanza dei punti 1 lettere f/l e del punto 4 lettere b/c/d/f del dispositivo della presente Ordinanza sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00);

e) i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune;

f) in caso di reiterazione (art. 8 bis L. 689/81), la sanzione è raddoppiata;

g) il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689. E' disposto altresì, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R. 29/7/1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido;

h) l'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, può disporre l'allontanamento del trasgressore, così come prescritto dagli artt. 9 e 10 del D.L. 20/2/2017, n. 14, dandone informativa al Settore Servizi Sociali e all'Autorità di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le condizioni.

Viene revocata l'ordinanza n. 252 del 04/12/2017 nonché ogni precedente ordinanza sindacale con previsioni difformi rispetto alla presente ordinanza, la quale viene preventivamente trasmessa al Prefetto di Roma.

**Tutte le disposizioni e i divieti di cui alla presente ordinanza si applicano dalla data della sua emanazione fino al 30/09/2019.**

Copia della presente ordinanza a cura dei Messi Comunali dovrà essere inviata per quanto di rispettiva competenza, al Commissariato della Polizia di Stato di Anzio, alla Tenenza dei Carabinieri di Ardea e alla Stazione dei Carabinieri di Tor San Lorenzo, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Pomezia, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale, è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante:

1. pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
2. affissione mediante manifesti su tutto il territorio comunale;
3. inserita nel sito ufficiale del Comune Ardea [www.comune.ardea.it](http://www.comune.ardea.it);
4. gli organi di stampa locali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ardea, li 29 Ottobre 2018

Il Dirigente ad Interim della P.L.  
Dott.ssa *Marina* INCHES

L'Assessore alla Sicurezza  
*Domenico* VOZZA

IL SINDACO  
*Mario* SAVARESE



